

IN BREVE n. 10 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



58° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.

Palermo dal 19/05/2023 al 23/05/2023

Splendid Hotel La Torre

Via Piano di Gallo 11 - Tel. 091 450222

Ricordiamo di inviare la

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

ENTRO il 31/03/2023

a FEDER.S.P.e V. - Via Ezio 24 - 00192 Roma

LETTERA APERTA AGLI AMICI DELLA FEDER.S.P.eV.

Carissimi,

sono Letizia Molino e mi rivolgo a Voi tutti non tanto nella veste di Presidente di questa sezione provinciale, ma piuttosto nel ruolo che sento più congeniale, di “padrona di casa” del prossimo 58° Congresso Nazionale che, come sapete si svolgerà a Palermo dal 19 al 23 maggio p.v. Quindi, come tutte le padrone di casa in attesa di ospiti di riguardo, mi sono lasciata prendere dall’ansia, pensando alle criticità incombenti per tutti noi:

- la difficoltà di prendere una decisione per un tempo che appare ancora “lontano” per i tanti di voi che devono attraversare lo stivale;
- la constatazione che molte compagnie aeree hanno incrementato i prezzi dei voli.

È per questo che sento il bisogno di invitarVi a prenotare al più presto il vostro biglietto aereo per non andare incontro a costi elevatissimi e se vogliamo avere il piacere di incontrarci ancora una volta per vivere insieme il “nostro” Congresso!!

Sono assolutamente consapevole di quanto sia poco facile decidere in questo senso per noi, non più negli anni “verdi”, preoccupati di qualche possibile “imprevisto” ... ma quest’anno è NECESSARIO essere ottimisti! Vi aspetto a Palermo per un soggiorno all’Hotel La Torre di Mondello, sul mare, dove si potrà prendere il sole e magari fare un bagno in piscina o anche, per i più temerari, in mare! Spero di poterVi mostrare Palermo nella sua veste migliore e mi auguro che saremo in tanti per ritrovare ancora una volta, come in passato, il piacere di stare insieme.

Un abbraccio virtuale a Tutti

Letizia Molino

AL DIPENDENTE COLLOCATO IN QUIESCENZA PUÒ ESSERE ATTRIBUITO L'INCARICO DI SPECIALISTA AMBULATORIALE da

DoctorNews di sabato 4 marzo 2023 a cura del dott. Jacopo Grassini

Per il conferimento dell'incarico di specialista ambulatoriale dell'azienda sanitaria locale non vale il divieto di cui all' art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e consulenza o dirigenziali a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza -, né un siffatto divieto può trarsi dall'art. 25 dall'a.c.n. del 30 luglio 2015.

INPS - COMUNICATO STAMPA: ACCERTAMENTO ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Roma, 01 marzo 2023

Inps: accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero

A partire dal 20 marzo 2023, i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi riceveranno da Citibank N.A. - l'Istituto di credito che attualmente esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell'Inps - i moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita, da restituire alla banca entro il 18 luglio 2023.

I pensionati, pertanto, avranno quattro mesi a disposizione per attestare l'esistenza in vita e potranno avvalersi di numerosi soggetti qualificati autorizzati ad attestare l'esistenza in vita ai sensi delle legislazioni locali. Nei casi in cui il pensionato non possa produrre l'attestazione standard, Citibank N.A. accetta le certificazioni di esistenza in vita rilasciate da autorità locali, quali testimoni accettabili, le cui liste, distinte per Aree geografiche, sono consultabili nel sito di Citibank N.A. alla pagina web dedicata.

Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2023 avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione entro il 19 agosto 2023, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla successiva rata di settembre 2023.

Il processo di accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024, per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, prenderà invece avvio dal 20 settembre 2023.

Nel messaggio Inps n. 794 del 23 febbraio 2023 (**Vedi Brevia 08/2023 e documenti allegati**), sono riportate tutte le modalità per l'attestazione dell'esistenza in vita da parte dei pensionati.

La campagna di verifica prevede, infatti, diversi sistemi che, utilizzati in modo combinato, garantiscono l'efficacia dell'accertamento e consentono di limitare i possibili disagi ai pensionati, contribuendo ad assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituiscono un valido strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'indebita percezione delle prestazioni.

In particolare, l'Inps e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i pensionati di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata, descritto in dettaglio nel messaggio 794/2023. I pensionati, per rendere operativo tale servizio, sono invitati ad indicare l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico nel modulo di attestazione dell'esistenza in vita da inviare a Citibank N.A.

La modalità di attestazione dell'esistenza in vita tramite videochiamata si aggiunge ma non sostituisce le consuete modalità, che prevedono la presenza fisica del pensionato presso un soggetto qualificato cd. testimone accettabile abilitato ad avallare la sottoscrizione del modulo di

dichiarazione dell'esistenza in vita, e potrà essere utilizzata anche dagli operatori di patronato accreditati come testimoni accettabili, abilitati al Portale Agenti.

Sul portale internet dell'Istituto è consultabile un'apposita pagina dedicata, intitolata **Accertamento esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero**, contenente informazioni aggiornate sul processo di verifica dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero.

I TAGLI DEL GOVERNO MELONI SULLE PENSIONI INPS

La perequazione piena del 100%, del 90% e del 75% per garantire una rivalutazione piena cioè del 7,3% opera solo sui trattamenti pari o inferiori a 2.101 euro lordi al mese.

Per i trattamenti superiori questi sono i tagli (non per fascia ma su tutto l'importo della pensione)

- nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;
- nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;
- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;
- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;
- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%

che comportano tagli da 24,93 a 537,94 euro lordi al mese.

Questi tagli avranno inoltre un effetto duraturo su tutta la durata delle pensioni. Infatti determinano effetti definitivi, poiché le successive eventuali rivalutazioni saranno effettuate su importi intaccati da questo blocco.

Nella relazione che accompagna la legge di bilancio la tabella che contabilizza i tagli evidenzia riduzioni in dieci anni operate sulla pelle dei pensionati Inps pari a 61,314 miliardi di euro.

IL DENTISTA PUÒ FARE I CERTIFICATI DI MALATTIA da Enpam Previdenza n.7 del 3 marzo 2023

Sono un medico odontoiatra libero professionista. Ho letto sulla vostra guida per i medici di medicina generale (pagina 4) che anche i liberi professionisti possono e devono fare il certificato di malattia per i propri pazienti.

Mi sono rivolto telefonicamente all'Asl locale che mi ha risposto dicendo che posso emettere telematicamente certificati di malattia solo ai pazienti di colleghi convenzionati e che io sostituisco. Le due cose sono in contrasto e chiedo chiarimenti.

N. C. - Udine

Gentile Dottore,

quello che ha letto sulla nostra guida è vero. Tutti gli iscritti all'Albo, e quindi anche gli odontoiatri, possono fare certificati di malattia (per assenze inferiori a 10 giorni).

A chiarirlo è stata la nota n.88 della Fnomceo del 2020. Per poter certificare l'assenza del lavoratore (pubblico e privato) per malattia è necessario essere accreditati nel sistema Tessera sanitaria.

Se non possiede ancora le credenziali può chiederle al suo Ordine di appartenenza.

ALLEGATI A PARTE - FNOMCeO Nota n.88/2020 (allegato 059)

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Art. 24 Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

Art. 78 Tecnologie informatiche

Il medico, nell'uso degli strumenti informatici, garantisce l'acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche. Il medico, nell'uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l'appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita. Il medico, nell'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell'uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.

TRE SENTENZE PER LA SCIENZA, LA CIVILTÀ E LA SUSSIDIARIETÀ

dal Bollettino dell'Ordine dei Medici di Bologna anno LIV - febbraio 2023 n° 2 a cura di Vittorio Lodi

Con le Sentenza n. 14, 15 e 16 2023 la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale contro COVID-19 per gli operatori sanitari.

Il 9 febbraio sono state depositate le tre Sentenze, in estrema sintesi ne riportiamo alcuni punti sostanziali, rimandando la pubblicazione delle stesse ai prossimi numeri del nostro Bollettino.

La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che aveva a sua volta sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui si prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.

I giudici siciliani avevano anche sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l'onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria. La Corte ha rigettato tutte le questioni di legittimità sollevate ritenendo che “la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili”.

La Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sottolineando che “di fronte alla situazione epidemiologica in atto il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini” e che “sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata”.

“Non può, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

Ancora la Corte ha rilevato che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo adempia

all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

La seconda sentenza risponde alle questioni di legittimità sollevate Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova. La Corte ha affermato che “la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione”.

La terza sentenza risponde alle questioni di legittimità poste dal TAR Lombardia, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19

INPS: PENSIONE ANTICIPATA CD. OPZIONE DONNA 2023 –

CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023, fornisce le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. **opzione donna**, di cui all'articolo 1, comma 292, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.25 del 6.03.2023 (allegato 060)

LEGGE 29 dicembre 2022 n.197

Articolo 1 comma 292

292. All'[articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'[articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »

Leggi anche da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani:

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-ecco-i-requisiti-per-la-pensione-anticipata-nel-2023>

I nuovi requisiti per "Opzione Donna" - L. Finanziaria 2023

	Dipendenti	Autonome
Età anagrafica	60 anni (entro il 31 dicembre 2022) 59 anni (entro il 31 dicembre 2022) con un figlio 58 anni (entro il 31 dicembre 2022) con due o più figli o se licenziata/dipendente da imprese "in crisi" (lettera c)	60 anni (entro il 31 dicembre 2022) 59 anni (entro il 31 dicembre 2022) con un figlio 58 anni (entro il 31 dicembre 2022) con due o più figli o se licenziata/dipendente da imprese "in crisi" (lettera c)
Contributi	35 anni (entro il 31 dicembre 2022)	35 anni (entro il 31 dicembre 2022)
Finestra Mobile	12 mesi	18 mesi
Condizioni Soggettive	A) "Caregivers"; B) Invalidità civile pari almeno al 74%; C) Essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa	A) "Caregivers"; B) Invalidità civile pari almeno al 74%; C) Essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa

PENSIONIOGGI.IT

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023

- Serie Divisionale Italia FDC - 2023 - 8 pezzi

prezzo di € 39,00

- 5 Euro Fdc - Rame - Serie Capitali Italiane della Cultura: Bergamo e Brescia

prezzo di € 56,00

- 10 Euro Proof - Oro (900.0) - Serie Fontane d' Italia - Fontana di Diana e Atteone - Caserta

prezzo di € 280,00

- 5 Euro Proof - Ag (925) – 250° Anniversario scomparsa Luigi Vanvitelli

prezzo di € 88,00

- 20 Euro Oro Proof - Ag (900.0) – 250° Anniversario scomparsa Luigi Vanvitelli

prezzo di € 520,00

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alle imprenditrici**

Data di emissione: 8 marzo 2023

INPS - ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI:
RIVALUTAZIONE 2023

L'INPS, con la circolare n. 26 dell'8 marzo 2023, comunica l'importo e il limite di reddito per l'anno 2023 relativi all'assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.26 del 8.03.2023 (allegato 061)